


STATODELLARTE

COSTITUZIONE



Lo Statodellarte: un nuovo paradigma tra creazione e società

Incipit

L'espressione "esaminare lo stato dell'arte" indica comunemente il processo di descrizione e sintesi della situazione attuale. Tuttavia, con il termine Statodellarte si evoca anche un'interpretazione più ampia, un nuovo paradigma in cui la libertà dell'arte è protagonista di un'inedita dimensione dell'organizzazione umana che non conosce confini.

Preambolo

Questo nuovo paradigma tra creazione e società si radica nel pensiero espresso con l'opera *Terzo Paradiso*, di Michelangelo Pistoletto, ideato nel 2003 e presentato il 29 marzo 2004 con il conferimento all'artista della Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Torino. Quell'opera esprime la necessità di un nuovo equilibrio tra il mondo naturale (Primo Paradiso) e l'artificio della produzione umana (Secondo Paradiso), traducendo questa visione in una rielaborazione del simbolo matematico dell'infinito: ai due cerchi che rappresentano gli opposti si aggiunge un terzo anello centrale, simbolo della nascita di un nuovo elemento prima inesistente generato dalla connessione dei due opposti (*Terzo Paradiso*). Dunque, simbolo della creazione.

Con questa opera si postula la **Formula trinamica della Creazione**, concepita come chiave per una nuova fase evolutiva dell'umanità. Questa formula, creata dall'arte in dialogo con la scienza, riconosce la natura dinamica dell'universo. Scientificamente rappresenta l'incontro indiscriminato tra polarità opposte per la formazione dell'esistente fisico, e sul piano umano offre la possibilità di trasformare il dualismo conflittuale in equilibrio dinamico e armonico, di usare la creazione come forza pacifica anziché di conflitto e distruzione, favorendo la pace anziché la guerra.

Oggi, l'espansione dell'artificio sulla natura è sempre più vertiginosa: modifica il cielo e la terra, genera e alimenta l'intelligenza artificiale, colonizza lo spazio e ridefinisce il rapporto tra umanità e cosmo. Questo processo solleva interrogativi cruciali sul futuro dell'umanità, divenendo anche terreno di scontro tra poteri e interessi che generano guerre.

Questa accelerazione senza precedenti accentua il rischio che lo sviluppo tecnologico, anziché rappresentare una via di emancipazione, diventi uno strumento di dominio nelle mani di sistemi arcaici che riducono gli individui a semplici ingranaggi, automi o schiavi.

Di fronte a queste sfide intrecciate, Cittadellarte dà vita allo Statodellarte: un'iniziativa che pone l'arte, nella sua essenza creativa e simbolica, come irriducibile espressione dell'essenza umana capace di accogliere le differenze non come minacce, ma come fondamento di una società libera, creativa e autonoma.

Porre la Formula della Creazione e la libertà dell'arte alla base di una nuova organizzazione civico-politica significa promuovere la "Pace Preventiva": un paradigma che supera le logiche predatorie della società, contrastando l'idea dell'*homo homini lupus*, dell'uomo che per il proprio potere pratica una politica cannibalesca, alimentandosi di altri esseri umani. La pace non è un processo a germinazione spontanea, ma una scelta consapevole: non solo assenza di guerra, ma una creazione continua dell'intelletto umano, fondata su relazione, riconoscimento reciproco e sostenibilità

nei rapporti tra artificio e natura. È una riformulazione del pensiero e una nuova forma di convivenza umana che può finalmente esaudire la promessa della democrazia.

Questa visione riconosce che le comunità di pratica in cui operano le persone – associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici e privati, comitati e gruppi di lavoro – sono micro-governi diffusi nella trama sociale, che esercitano potere e orientano la vita dei suoi membri e della società nel suo complesso.

Da questa consapevolezza nasce il concetto di **Demopraxia**, che riconosce come la sola rappresentanza formale dell'individuo non sia sufficiente a garantire una vera democrazia. Non basta dichiarare il potere del popolo, occorre riconoscere il rilievo della pratica in cui ciascuno è giornalmente coinvolto. Nella Demopraxia, sono protagoniste le realtà in cui operano le persone, creando così sistemi di governo realmente partecipativi.

Lo Statodellarte, fondato sulla Formula della Creazione e sulla Demopraxia, è un'entità senza confini, al servizio della Pace Preventiva e della sostenibilità nel senso più ampio, composta da persone e comunità di pratica che operano secondo principi etici condivisi. Lo Statodellarte opera al di fuori di ogni logica di profitto, guidato unicamente da una vocazione etica e collettiva. Le sue risorse e attività sono finalizzate esclusivamente al nutrimento sociale e culturale delle comunità, si offrono come alimento alla fioritura dell'umano e la cura verso il mondo. Esso unisce realtà diverse in una rete globale dedicata alla convivenza pacifica e alla sostenibilità, riconoscendo che ogni essere umano è dotato di ragione e di coscienza ed è chiamato a usare la propria creatività in spirito di fratellanza e rispetto reciproco, con la consapevolezza che ogni guerra è genocida ed ogni vita che spegne un delitto universale.

Lo Statodellarte è, dunque, al tempo stesso un'opera d'arte collettiva in continua evoluzione e una nuova forma di organizzazione civico-politica. È un'entità autonoma con facoltà creative proprie, che abbraccia e interconnette nella pratica di governo tutti i settori del tessuto sociale. Accoglie chiunque voglia contribuire attivamente ad attuare i suoi principi. Parteciparvi significa essere protagonisti responsabili nella realizzazione della Pace Preventiva e dello sviluppo sostenibile.

Le sue radici affondano nell'esperienza di Cittadellarte, nata in Italia a Biella, nel 1991; un laboratorio di partecipazione e co-creazione, uno specchio in cui si riflettono la società e le sue trasformazioni. Cittadellarte dimostra che l'arte non solo riflette il mondo, ma lo plasma, offrendo una forma di organizzazione per costruire una nuova fase dello sviluppo umano.

La pace è una creazione. E attraverso l'arte, possiamo renderla una realtà preventiva, non solo reattiva. Su queste basi si fonda la Costituzione dello Statodellarte.

Titolo I - Fondamenti

- Art. 1 Lo Statodellarte è una forma di organizzazione civico-politica inedita che non ha confini ed opera al di fuori di ogni logica di profitto al servizio della Pace Preventiva e della sostenibilità nel senso più ampio. Lo Statodellarte è aperto alla partecipazione di chiunque voglia abbracciarne i principi ed esserne parte attiva, in qualunque parte del mondo. È una nuova dimensione dell'organizzazione umana che interconnette nella pratica di governo tutti i settori del tessuto sociale per creare la pace e uno sviluppo pienamente sostenibile, in cui la libertà dell'arte è co-protagonista di una nuova fase dell'evoluzione umana fondata sull'equilibrio armonico e dinamico tra natura e artificio.
- Art. 2 Per lo Statodellarte ogni guerra è genocida ed ogni vita che spegne un delitto universale.
- Art. 3 La Formula trinamica della Creazione è il principio ispirativo dello Statodellarte e la Demopraxia l'approccio per applicare la formula nella condivisione della conoscenza e nell'assunzione di decisioni condivise.
- Art. 4 La Formula trinamica della Creazione, nata dall'arte in dialogo con la scienza e per la prima volta rappresentata con l'opera nota come *Terzo Paradiso*, riconosce la natura dinamica dell'universo. Essa favorisce l'incontro tra polarità opposte, permettendo di trasformare il dualismo conflittuale in equilibrio armonico e pacifico anziché in conflitto e distruzione, in pace anziché in guerra.
- Art. 5 La Demopraxia attribuisce un ruolo essenziale alle **comunità di pratica** in cui ogni persona è giornalmente coinvolta nello sviluppo della persona, delle forme di società da esse costituite, in particolar modo nello sviluppo della democrazia. Riconosce che l'individuo non è mai assolutamente separato dagli altri, ma sempre unito a gruppi di ogni tipo e motivazione. Considera che la sola rappresentanza formale dell'individuo non sia sufficiente a garantire una vera democrazia e che per la piena realizzazione della sua promessa sono necessari sistemi di governo realmente partecipativi fondati sul protagonismo delle differenti realtà in cui operano le persone.
- Art. 6 Lo Statodellarte si conforma alle norme dell'ordinamento giuridico del paese in cui si svolgono le sue attività e a quelle del diritto internazionale. Riconosce che ogni essere umano è dotato di ragione e di coscienza e che è chiamato a usare la propria creatività in spirito di fratellanza e rispetto reciproco.
- Art. 7 Lo Statodellarte promuove la pace e la realizzazione dei diritti umani fondamentali per le singole persone e per le comunità di cui esse sono parte.

Riconosce alle comunità di pratica una diretta responsabilità a questo riguardo.

- Art. 8 Gli effetti delle attività umane e delle tecnologie sull'umanità e sulla natura non possono mettere a rischio i diritti umani fondamentali nel presente e nel futuro. Lo Statodellarte promuove la conoscenza e la consapevolezza degli effetti dello sviluppo affinché tutti possano beneficiare delle sue potenzialità e ridurre i rischi.
- Art. 9 Può aderire allo Statodellarte ogni persona che ne condivide i valori e che s'impegna a collegare le comunità di pratica con cui ha rapporti con i principi e le attività dello Statodellarte.
- Art. 10 Lo Statodellarte riconosce diritti e attribuisce responsabilità commisurate a ciascuna delle modalità di adesione.
- Art. 11 La responsabilità di promuovere e praticare principi e metodi dello Statodellarte, nonché di concorrere alla realizzazione dei suoi Compiti, è collettivamente e singolarmente di tutti/e coloro che aderiscono allo Statodellarte.
- Art. 12 Ognuno/a concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguale godimento dei diritti ed esercizio delle responsabilità che sorgono dall'adesione allo Statodellarte. È compito degli organismi dello Statodellarte verificare e operare affinché ogni ostacolo sia rimosso.
- Art. 13 Lo Statodellarte adotta come simbolo la Formula trinamica della Creazione. Essa consiste nella rielaborazione del segno matematico dell'infinito in cui ai due cerchi che rappresentano i diversi e opposti elementi, si aggiunge un terzo anello centrale, in cui nella connessione degli elementi nasce un nuovo elemento prima inesistente, ovvero la creazione che muta il conflitto in convivenza pacifica.

Titolo II - Compiti dello Statodellarte

- Art. 14 Lo Statodellarte promuove la co-creazione tra i diversi ambiti e settori della società, incluse la scienza, la religione la politica, e l'economia, generando una rete di responsabilità condivise, estesa all'intero tessuto sociale. Lo Statodellarte richiama la pratica artistica e la ricerca scientifica al compito di porsi in comunicazione tra di loro e con ogni altra attività umana.
- Art. 15 A tal fine lo Statodellarte promuove la ricerca e lo studio di nuove forme di conoscenza e apprendimento, intesi come diritti umani il cui esercizio ha luogo in ogni ambiente pubblico o privato.
- Art. 16 Lo Statodellarte promuove il diritto di ognuno/a di partecipare liberamente alla vita culturale, di godere dei benefici del progresso artistico, scientifico e tecnologico.
- Art. 17 Lo Statodellarte promuove la collaborazione diretta tra le comunità di pratica, nonché tra queste e le istituzioni pubbliche in ogni campo della vita comune.
- Art. 18 Lo Statodellarte promuove la formazione, la condivisione e la diffusione di conoscenza, di pensiero critico e del conseguente impegno costruttivo, per accrescere la consapevolezza, il senso di responsabilità e la coscienza necessarie alla pace e allo sviluppo sostenibile ovunque e in tutto il pianeta.
- Art. 19 Lo Statodellarte promuove gli obiettivi di sviluppo sostenibile con la divulgazione e la pratica esemplare in ogni attività. Al riguardo rivolge una specifica attenzione alle imprese e in generale alle organizzazioni produttive di varia natura, consapevole del loro ruolo fondamentale nelle società umane e agli scopi di utilità sociale cui sono chiamate.
- Art. 20 Lo Statodellarte riconosce la necessità di nuovi ambienti educativi anche per integrare l'apprendimento della Formula della Creazione nei percorsi formativi di ogni grado e promuovere il pieno sviluppo della persona umana. Promuove, altresì, il contrasto alla povertà educativa e ogni forma di analfabetismo di ritorno.
- Art. 21 Lo Statodellarte può avvalersi di propri aderenti sostenitori, partner, e quant'altro, singolarmente o in compartecipazione, per lo svolgimento di singole attività come la realizzazione di iniziative e progetti, nel rispetto dei principi e delle regole proprie e delle norme che regolano le attività e i soggetti che le realizzano. Informa regolarmente i propri cittadini sulle proposte, decisioni, attività e iniziative che promuove, su quelle sostenute dai Programmi Speciali di cui all'articolo 92, nonché su eventuali altre opportunità coerenti con i Fondamenti di cui al Titolo I e con i Compiti di cui al presente Titolo II.

Titolo III - Demopraxia in opera (il funzionamento)

Art. 22 Gli organismi dello Statodellarte sono:

- L'Opera demopratica
 - o Il Forum (di primo e secondo livello)
 - o Il Cantiere
- L'Ambasciata
- Il Collegio delle Ambasciate
- La Camera dello Statodellarte
- La Presidenza della Camera dello Statodellarte
- Il Collegio dei Garanti

Art. 23 Il Forum, il Cantiere, la Camera e il Collegio delle Ambasciate e le relative strutture di coordinamento assumono decisioni con il metodo del consenso. Essi ricorrono al metodo della maggioranza dei presenti solo nel caso in cui dopo la seconda iterazione del processo di decisione non si registri il consenso, ovvero per motivate ragioni d'urgenza che vengono rappresentate al momento della convocazione da chi è chiamato a presiedere l'organismo e ratificata con un voto dalla maggioranza dei presenti. In caso di votazioni ciascun avente diritto esprime un voto.

Art. 24 La funzione di coordinamento è esercitata da almeno due persone in ciascuno degli organismi dello Statodellarte.

Art. 25 Le sessioni di lavoro degli organismi di cui all'articolo 22 sono convocate e presiedute dai relativi coordinamenti, salvo quanto stabilito con il Titolo VI norme transitorie. Devono essere convocate con adeguato anticipo e sono valide con la partecipazione di almeno un/quarto degli aventi diritto. Le convocazioni, diffuse nel modo più ampio ed efficace necessario a renderle note per tempo agli aventi diritto, indicano anche i temi affrontati e la durata prevista.

L'OPERA DEMOPRATICA - IL FORUM

Art. 26 Il Forum è il luogo fisico e/o virtuale in cui si organizza il confronto, sui temi cui è dedicato. Il Forum stabilisce il perimetro delle attività realizzate dal Cantiere che ne è emanazione e valuta annualmente il loro andamento apportando le necessarie revisioni. I temi sono scelti tra quelli riconducibili agli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché ai relativi target e strumenti di attuazione. Di norma si riferisce al territorio in cui si svolgono le sue attività.

- Art. 27 La partecipazione al Forum comporta l'accettazione dei principi e delle regole cui si conforma ai sensi della presente Costituzione. La richiesta di cittadinanza degli effettivi Partecipanti al Forum è accolta automaticamente.
- Art. 28 Ciascun Forum, unitamente al Cantiere e alle articolazioni operative in cui questi organizza il proprio lavoro, costituisce un'Opera Demopratica.
- Art. 29 Il Forum è attivato per iniziativa dell'Ambasciata che lo propone o per iniziativa della Fondazione Pistoletto Cittadellarte, qui Cittadellarte, in collaborazione con almeno un co-promotore.
- Art. 30 Al primo incontro del Forum sono invitate a partecipare persone che sono espressione delle comunità di pratica individuate dal soggetto che lo attiva, attraverso un'indagine – la Mappatura – e la redazione della prima mappa rappresentante le comunità di pratica attive in relazione al tema e al territorio eventualmente prescelti. Ai successivi incontri sono invitati a partecipare anche tutti coloro che hanno collaborato alle attività del Cantiere e delle sue articolazioni operative. I Partecipanti al Forum sono iscritti in un apposito registro digitale, conservato e aggiornato a cura di Cittadellarte e sempre accessibile ai Partecipanti del Forum stesso e alla Presidenza della Camera.
- Art. 31 Nel caso in cui più Forum ritengano utile integrare il proprio lavoro, si costituisce un Forum di secondo livello, aperto ai Partecipanti registrati e costituito dai relativi coordinamenti. È rinviato al Regolamento della Demopraxia il compito di indicare le modalità operative cui debbano conformarsi i Forum di secondo livello.
- Art. 32 Il funzionamento del Forum di primo e secondo livello e del Cantiere è indicato con il documento Regolamento della Demopraxia.
- Art. 33 Nel rispetto del principio sancito dall'articolo 24 e assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, il Forum nomina un Coordinamento dell'Opera Demopratica con il compito di coordinare con il proprio lavoro quello del relativo Cantiere e delle articolazioni in cui questi si organizza. Tale Coordinamento è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove, di cui uno rappresentante del soggetto che attiva il Forum. I restanti sono individuati da ciascun Forum tra i rispettivi Partecipanti che abbiano la cittadinanza dello Statodellarte e abbiano collaborato fattivamente alle attività culturali, artistiche e sociali della propria comunità di pratica, apportando importanti contributi con spirito di comunione e di co-attività. Il Coordinamento resta in carica per tre anni e indica due portavoce al suo interno, di genere diverso, anche a rotazione.
- Art. 34 Il Forum è considerato a tutti gli effetti attivo finché non ne sia sancita la cessazione o sospensione con decisione motivata della Presidenza della Camera, anche su proposta del Collegio delle Ambasciate. La cessazione o

sospensione di un Forum interviene automaticamente anche sugli organismi che ne sono emanazione.

L'OPERA DEMOPRATICA - IL CANTIERE

- Art. 35 Il Cantiere è l'espressione operativa di un Forum di primo o secondo livello che organizza per il suo tramite la propria iniziativa su argomenti specifici e rilevanti.
- Art. 36 I lavori del Cantiere sono aperti ai Partecipanti registrati al Forum che ne ha deciso l'attivazione e a chi successivamente sia invitato dal Coordinamento dell'Opera Demopratica o la cui richiesta sia da questi stata approvata. Tali nuove partecipazioni sono integrate nel registro digitale del Forum.
- Art. 37 Il Cantiere agisce in autonomia nei limiti del mandato ricevuto dal Forum che lo attiva. Ove necessario per approfondire temi specifici, articola i propri lavori in gruppi settoriali, in applicazione del Regolamento della Demopraxia. Relaziona periodicamente sulla propria attività e sottopone alla validazione del Coordinamento dell'Opera Demopratica cui riporta le proposte d'iniziativa, quando eccedenti il mandato ricevuto.

L'AMBASCIATA

- Art. 38 L'Ambasciata è istituita per contribuire a produrre e ispirare una trasformazione in senso responsabile della società attraverso idee e progetti creativi, in stretta relazione con le caratteristiche socioculturali-economiche del territorio in cui si situa. Opera per far conoscere i principi, i fini e i messaggi dello Statodellarte anche con la costituzione di Circoli di Partecipazione per il confronto tra cittadini dello Statodellarte in un medesimo territorio e per sollecitare nuove adesioni da esso.
- Art. 39 La costituzione di un'Ambasciata prescinde dalla disponibilità di sedi di riferimento. È tale nella persona del/degli Ambasciatori/Ambasciatrici incaricati.
- Art. 40 L'Ambasciata si costituisce con il conferimento del titolo di Ambasciatore/Ambasciatrice da parte della Presidenza della Camera dello Statodellarte.
- Art. 41 L'Accettazione della nomina ad Ambasciatore/Ambasciatrice dello Statodellarte comporta l'accettazione esplicita della Carta degli Ambasciatori/Ambasciatrici. Inoltre, comporta l'impegno a proporre la nomina di un co-Ambasciatore/Ambasciatrice con funzioni vicarie entro un anno dal proprio insediamento. La violazione di quanto accettato con la sottoscrizione della Carta degli Ambasciatori/Ambasciatrici comporta l'automatica e immediata decadenza dal ruolo e il rinvio al Collegio dei

Garanti per la valutazione su ulteriori eventuali misure da adottare nei limiti delle competenze conferitegli.

- Art. 42 L'Ambasciata attiva i Forum identificando le comunità di pratica da invitare alla prima seduta, in relazione al tema, e di norma al territorio, prescelti. L'indagine che conduce alla redazione della prima mappa rappresentante le comunità di pratica rilevanti per l'attivazione del Forum è denominata "Mappatura". Essa risponde a requisiti fissati con il Regolamento della Demopraxia.
- Art. 43 In caso di decadenza dell'Ambasciatore/Ambasciatrice è rinviata al Collegio delle Ambasciate ogni valutazione su tutte le attività in corso o programmate della relativa Ambasciata.

IL COLLEGIO DELLE AMBASCIATE

- Art. 44 Il Collegio delle Ambasciate è l'organismo preposto al coordinamento delle Ambasciate e dei loro componenti nonché a rappresentarne le istanze nella Camera dello Statodellarte. Si adopera per facilitare il coordinamento e l'integrazione delle attività tra Ambasciate che operano in un medesimo territorio.
- Art. 45 Il Collegio è nominato dagli Ambasciatori/Ambasciatrici convocati per l'occasione dalla Presidenza della Camera che, sentito il Collegio dei Garanti, predispone una lista sulla base delle candidature ricevute. Risultano nominati i componenti della lista che abbiano ricevuto il consenso con la procedura di cui all'articolo 23.
- Art. 46 Il Collegio resta in carica per tre anni ed è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, scelti in modo da assicurare la parità di genere e la rappresentanza di tutti i continenti. Ne sono membri di diritto due rappresentanti della Presidenza della Camera.
- Art. 47 Nei limiti stabiliti dalla Camera dello Statodellarte, il Collegio delle Ambasciate definisce le linee guida per le attività degli Ambasciatori/Ambasciatrici, e autorizza le iniziative da questi assunte in nome dello Statodellarte, quando di particolare rilevanza o non prevista dalle linee guida.
- Art. 48 Il Collegio rappresenta gli Ambasciatori/Ambasciatrici presso la Camera dello Statodellarte e riporta loro gli esiti delle sedute. Si riunisce almeno una volta al mese anche con collegamenti da remoto. Salvo diverse disposizioni della Camera le riunioni del Collegio sono valide quando vi partecipino almeno la metà dei componenti più uno.
- Art. 49 Nel caso di cessazione dall'incarico dell'Ambasciatore/Ambasciatrice spetta al Collegio la decisione sulla continuazione in tutto o in parte delle attività in

corso o programmate. Può avocarne a sé la conduzione ovvero nominare un reggente ad interim per il tempo strettamente necessario.

LA CAMERA

- Art. 50 La Camera dello Statodellarte è l'organismo deputato alla discussione e definizione delle strategie e delle linee guida cui si conformano le attività dello Statodellarte.
- Art. 51 Sono membri della Camera i componenti in carica dei Coordinamenti delle Opere Demopratiche nel numero di tre per ciascun Coordinamento, del Collegio delle Ambasciate, gli Artivatori di Cittadellarte, due rappresentanti dei partecipanti a ciascuno dei Programmi Speciali di Cittadellarte da questa indicati, nonché i membri del Collegio dei Garanti. Ne sono altresì membri di diritto i due rappresentanti di Cittadellarte da questa indicati quali membri della Presidenza.
- Art. 52 La Camera nomina una Presidenza composta da numero dispari di componenti compreso tra cinque e undici, tra cui siano presenti almeno un componente per ciascuna delle categorie di organismi rappresentati (Coordinamento dell'Opera Demopratica, Collegio delle Ambasciate, Artivatori di Cittadellarte) e sia assicurata la parità di genere. Due rappresentanti indicati da Cittadellarte ne sono membri di diritto. La nomina è effettiva con l'accettazione del Codice etico della Presidenza. La mancata accettazione o la violazione di tale Codice determina l'immediata decadenza della nomina.
- Art. 53 La Camera può delegare alla Presidenza specifici compiti.
- Art. 54 Chiunque aderisce allo Statodellarte può assistere ai lavori della Camera. Il diritto di parola e di "voto" è riservato ai suoi membri. Su invito della Presidenza possono assistere ai lavori della Camera persone non associate allo Statodellarte. Almeno ogni due anni, la Camera, nelle modalità dalla stessa stabilite, promuove un incontro dei Cittadini dello Statodellarte per informare, confrontarsi e raccogliere proposte su andamento e prospettive. Con adeguato anticipo per facilitare la più ampia partecipazione, informa su tempi e modalità tutti coloro che hanno diritto di partecipare.
- Art. 55 Su proposta della Presidenza, la Camera stabilisce:
- l'ammontare dei contributi dovuti annualmente da ciascun aderente e le modalità della loro raccolta, almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della decisione;
 - i criteri ai quali devono conformarsi le domande di cittadinanza allo Statodellarte. Le determinazioni in questa materia non possono avere effetto retroattivo;

- il piano di azione e di allocazione delle risorse messe a disposizione da Cittadellarte che le comunica alla Presidenza della Camera annualmente, non più tardi del mese di novembre dell'anno precedente quello per cui sono allocate;
- il rendiconto di quelle impiegate l'anno precedente;
- la relazione annuale sullo Statodellarte.

Art. 56 Su proposta della Presidenza, la Camera emana i regolamenti, codici e gli altri eventuali atti necessari per il proprio funzionamento e quello degli altri organismi, soggetti e attività dello Statodellarte, inclusi quello dei Forum e dei Cantieri, delle Ambasciate e Ambasciatori/Ambasciatrici e del loro Collegio, della Presidenza, del Collegio dei garanti e della Cittadinanza, cui questi dovranno conformarsi. Tali regolamenti non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della presente Costituzione.

Art. 57 Su proposta della Presidenza, per iniziativa di due/terzi dei suoi componenti o per almeno due terzi dei Forum attivi, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Garanti, la Camera può apportare modifiche alla Costituzione con una maggioranza di quattro/quinti degli aventi diritto. Non sono ammesse modifiche che ne alterino i Fondamenti. Non sono altresì ammesse modifiche in diminutio del ruolo di Cittadellarte, salvo espresso assenso da parte della stessa.

Art. 58 Per propria iniziativa o per iniziativa di almeno un terzo dei Forum attivi, la Camera può incaricare la Presidenza della elaborazione di proposte da sottoporre alla propria valutazione. In tal caso esprime gli indirizzi generali cui dovranno rispondere le proposte e, applicando un principio di ragionevolezza, indica i termini temporali per la discussione della proposta.

LA PRESIDENZA DELLA CAMERA

Art. 59 La Presidenza della Camera rappresenta lo Statodellarte nelle relazioni internazionali, pubbliche e istituzionali, mettendosi in relazione con le Ambasciate e i Forum competenti laddove si tratti di specifici temi trattati da questi ultimi. Per un periodo non superiore alla scadenza del suo mandato, nomina un Rettore della Presidenza con il compito di coordinarne i lavori, indica i propri rappresentanti nel Collegio delle Ambasciate, può attribuire deleghe al proprio interno e occasionalmente conferire incarichi temporanei a cittadini attivamente partecipanti alla vita dello Statodellarte.

Art. 60 Convoca e coordina i lavori della Camera dello Statodellarte.

Art. 61 Elabora e avanza proposte per le determinazioni della Camera sulle materie e le nomine cui questa è competente. Cura l'elaborazione dei documenti e degli atti di riepilogo e rendiconto da sottoporre alla valutazione della stessa.

- Art. 62 Salvo nei casi per cui è espressamente previsto il riconoscimento automatico, la Presidenza della Camera approva l'istituzione di Ambasciate attribuendo la carica di Ambasciatore/Ambasciatrice. In caso di mancato accordo tra i componenti della Presidenza, la decisione è rimessa alla Camera.
- Art. 63 Salvo nei casi per cui è espressamente prevista l'automatica accettazione delle domande di adesione allo Statodellarte, la Presidenza della Camera riceve, esamina ed eventualmente accetta le domande di adesione, se conformi ai criteri approvati dalla Camera.
- Art. 64 Assicura l'integrazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle Mappe prodotte dai Forum, dei Registri e la corretta tenuta degli Archivi, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Camera al riguardo.
- Art. 65 Per lo svolgimento dei propri compiti la Presidenza si avvale dell'assistenza anche organizzativa messa a disposizione da Cittadellarte, attraverso il Segretariato Generale dello Statodellarte da essa istituito.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

- Art. 66 Il Collegio dei Garanti vigila sul pieno rispetto dei principi e delle norme della presente Costituzione e dei Regolamenti e degli altri atti emanati dalla Camera, proponendo a Cittadellarte le misure da adottare in caso di accertate inosservanze.
- Art. 67 Il Collegio dei Garanti è composto da personalità di riconosciuto prestigio e integrità, in numero non inferiore a cinque e non superiore a sette. A questi si aggiunge, come membro di diritto senza limiti di mandato, il direttore artistico di Cittadellarte. Cessato per dimissioni, morte o altra causa che comporti la perdita della carica di direttore artistico, lo stesso non è sostituito e il Collegio prosegue nella composizione di cinque-sette componenti. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente con il metodo del consenso; qualora dopo la seconda iterazione il consenso non sia raggiunto, l'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Il Presidente resta in carica per tre anni e non è immediatamente rinnovabile. Nelle deliberazioni del Collegio assunte con il metodo della maggioranza, in caso di parità prevale il voto del direttore artistico.
- Art. 68 I componenti del Collegio sono nominati da Cittadellarte per un mandato di tre anni, rinnovabile. Due componenti sono scelti all'interno di una rosa di nomi proposti dalla Camera dello Statodellarte purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67.
- Art. 69 Per richiesta della Camera o di almeno tre Forum, il Collegio dei Garanti si pronuncia a maggioranza semplice su ogni caso che rappresenti il mancato rispetto dei principi e delle norme sancite dalla presente Costituzione,

indicando le misure da adottare e l'organismo responsabile per metterle in atto. Con una maggioranza dei due/terzi degli aventi diritto, la Camera può chiedere al Collegio di riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamente. La decisione in questo caso non è appellabile.

Art. 70 Con decisione presa a maggioranza di due terzi, il Collegio dei Garanti può decretare la decadenza di un Ambasciatore/Ambasciatrice, nonché proporre a Cittadellarte l'adozione degli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la sospensione e, in ipotesi di violazioni di particolare gravità, l'esclusione dei responsabili delle violazioni dallo Statodellarte.

Titolo IV – Adesione e cittadinanza

- Art. 71 La cittadinanza allo Statodellarte può essere riconosciuta a persone che siano in relazione o espressione di almeno una comunità di pratica e assumano l'impegno di riportare la propria esperienza di cittadinanza dello Statodellarte – sia essa nelle Opere demopratice, Ambasciate, Circoli di Partecipazione o quant'altro - nelle proprie comunità di pratica, ovunque nel mondo.
- Art. 72 La richiesta di cittadinanza allo Statodellarte include l'accettazione esplicita di tutti principi e delle norme della presente Costituzione, l'impegno a rispettarle e a promuoverne la diffusione attraverso le comunità di pratica con cui l'aspirante cittadino/a è in relazione, nonché di contribuire al funzionamento dello Statodellarte nei modi di cui all'articolo 81.
- Art. 73 L'accettazione della domanda di cittadinanza determina l'acquisizione dei diritti e delle responsabilità sancite dalla presente Costituzione, insieme al certificato di appartenenza. Tali diritti e responsabilità, nonché la validità del certificato, cessano automaticamente e in toto alla decadenza della cittadinanza, per qualsivoglia motivo essa avvenga.
- Art. 74 In caso di votazioni, ciascun cittadino avente diritto a parteciparvi, esprime un voto.
- Art. 75 Ciascun cittadino può rinunciare alla cittadinanza comunicandone la volontà alla Presidenza della Camera con cessazione immediata al ricevimento della comunicazione. Resta tuttavia dovuto il contributo per l'anno in corso.
- Art. 76 I partecipanti ai Programmi Speciali di Cittadellarte rappresentati nella Camera, possono ottenere il certificato di Amico dello Statodellarte.
- Art. 77 Lo status di Amico dello Statodellarte non determina l'acquisizione delle responsabilità e dei diritti sanciti dalla presente Costituzione per la cittadinanza, tuttavia, impegna chi lo acquisisce a promuovere la diffusione dello Statodellarte e dei valori che sono alle fondamenta della sua Costituzione. Impegna altresì lo Statodellarte a informare regolarmente i propri Amici, nello spirito dell'articolo 21.
- Art. 78 È automaticamente accolta la richiesta di cittadinanza di cui al precedente articolo 73 avanzata da Amici/Amiche dello Statodellarte.
- Art. 79 L'acquisizione dello status di Cittadino determina contestualmente la decadenza di quello di Amici/Amiche dello Statodellarte.

Titolo V – Delle risorse

- Art. 80 Ciascun cittadino contribuisce annualmente al funzionamento dello Statodellarte nella misura e nella modalità fissate dalla Camera.
- Art. 81 Donazioni, liberalità e quant'altro sono accettate con decisione della Presidenza della Camera, acquisito il parere del Collegio dei Garanti, purché provenienti da soggetti che non risultino coinvolti nello sviluppo o nel commercio di armi o il cui operato sia in palese contrasto con i principi dello Statodellarte.
- Art. 82 Su proposta dettagliata della Presidenza della Camera dello Statodellarte, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Garanti e di Cittadellarte, che al riguardo sono vincolanti, la Camera delibera l'emissione di Moneta Complementare dello Statodellarte denominandola *Statodellarte Unit* – seguito dal riferimento al territorio di applicazione (es. Italia), unitamente alle norme che ne regolano finalità e operatività in conformità con i principi sanciti dalla presente Costituzione al titolo I e le norme applicabili nel territorio riferito.
- Art. 83 Possono essere emesse più monete complementari o locali operanti in diversi territori, purché non vi siano sovrapposizioni neanche parziali nonché aventi in comune il suffisso della denominazione (es. *Statodellarte Unit – Mexico / Canada / India/...*) per cui operano e nel rispetto dei requisiti indicati.
- Art. 84 Le modalità di conversione tra *Unit* di diversi territori ed eventualmente le valute ordinarie deve essere precisata prima della emissione.
- Art. 85 L'emissione di Moneta Complementare dello Statodellarte può essere disposta anche in collaborazione con strumenti analoghi già operanti, purché perseguano e operino secondo regole compatibili con principi sanciti dalla presente Costituzione al titolo I e nel rispetto delle norme di legge applicabili.
- Art. 86 Affinché sia validamente deliberata, la decisione assunta della Camera dello Statodellarte di emettere Moneta Complementare deve includere esplicitamente tutte le norme e i dispositivi necessari alla sua operatività. Prima di procedere all'esecuzione della decisione, la stessa deve essere nuovamente sottoposta alla verifica della Presidenza della Camera, del Collegio dei Garanti e di Cittadellarte che dovranno dare necessariamente parere favorevole qualora la decisione sia in linea con la proposta inizialmente sottoposta alla discussione dalla Camera, rendendola efficace.
- Art. 87 Con la medesima procedura disposta per l'emissione di Moneta Complementare, lo Statodellarte può approvare l'emissione di titoli non speculativi trattabili sui mercati finanziari ordinari, purché adeguatamente

garantiti e in collaborazione con istituzioni finanziarie autorizzate che non risultino coinvolte in operazioni finalizzate allo sviluppo e commercio di armi o di soggetti il cui operato sia in palese contrasto con i principi dello Statodellarte.

Titolo VI - Disposizioni transitorie

- Art. 88 All'entrata in vigore della Costituzione dello Statodellarte in occasione della seduta inaugurale della Camera, i Forum (Opere Demopratiches) e le Ambasciate del Terzo Paradiso indicate da Cittadellarte, divengono automaticamente Forum e Ambasciate dello Statodellarte e maturano diritti e responsabilità stabilite dalla presente Costituzione.
- Art. 89 Tutte le funzioni di coordinamento e i relativi compiti, incluse le funzioni attribuite alla Presidenza della Camera e al Collegio dei Garanti, sono assicurate da Cittadellarte fino all'effettivo insediamento degli organismi titolari della competenza, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione da parte di Cittadellarte.
- Art. 90 Fino a diverse determinazioni della Camera dello Statodellarte con l'entrata in vigore della presente Costituzione entrano in vigore i regolamenti attuativi, i codici e gli altri atti di cui all'articolo 56, come elaborati da Cittadellarte e consegnati allo Statodellarte nella seduta inaugurale della Camera.
- Art. 91 Salvo rinuncia, all'entrata in vigore della Costituzione, i Partecipanti ai Forum, Cantieri, Forum di Settore, gli Ambasciatori e Ambasciatrici del Terzo Paradiso, indicati da Cittadellarte, acquisiscono di diritto la cittadinanza dello Statodellarte. Sono esentati dal dovere di contribuzione ai sensi dell'articolo 81 per l'anno solare in corso e quello successivo.
- Art. 92 Il programma dedicato alle imprese - Unione Arte Imprese (UAI), quello alle religioni - Unity of Religions - Responsibility of Art (UR-RA) e quello allo Sport - Unity of Sports for Preventive Peace, sono Programmi Speciali ai sensi e per gli effetti delle presenti norme. Ulteriori Programmi Speciali di Cittadellarte che esprimono propri rappresentanti nella Camera dello Statodellarte, sono comunicati da Cittadellarte alla Presidenza della Camera. Ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano la rappresentanza nella Camera dello Statodellarte, il numero complessivo di Programmi Speciali è indicativamente di massimo dieci contemporaneamente.